

Accertamento. La Ctr Milano fa chiarezza su decreto 128/2015 e legge di Stabilità

Niente salvaguardia per le vecchie verifiche

Superata la norma che faceva salvi gli atti notificati al 2 settembre 2015

Gian Marco Committeri

■ Buone notizie per i contribuenti. In materia di raddoppio dei termini per l'**accertamento tributario** la **Commissione tributaria regionale di Milano** chiarisce il rapporto tra le nuove norme contenute nella **legge di Stabilità 2016** e il precedente intervento legislativo sulla stessa materia, contenuto nel **decreto legislativo 128/2015** (il decreto sulla «certezza del diritto»). L'arresto giurisprudenziale è decisamente a favore dei contribuenti e piomba come un'accetta sugli accertamenti emessi entro il termine raddoppiato (8 anni o 10 anni nel caso di dichiarazione omessa) ma senza che la **notitia criminis** sia stata comunicata in pendenza del termine ordinario. La questione interessa un numero significativo di contenziosi che potrebbero trarre dalla sentenza di Milano spunti decisivi. Ma andiamo con ordine.

Prima del recente intervento a opera della legge di Stabilità 2016 (208/2015), infatti, il legislatore aveva stabilito che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termi-

ni di accertamento (articolo 1, comma 1 e 2 del Dlgs 5 agosto 2015, n.128). Tuttavia, al fine di salvaguardare gli accertamenti medio tempore notificati, il successivo comma 3 precisava che «sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto», ossia fino al 2 settembre 2015. Ebbene, secondo i giudici della Ctr di Milano (sezione 5, Presidente Izzi, relatore De Rentiis, sentenza 386 del 22 gennaio 2016) le previsioni contenute nell'articolo 2, comma 3 del decreto «certezza del diritto» devono intendersi implicitamente abrogate dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016. La norma da ultimo citata, infatti, oltre a eliminare completamente il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di reati tributari, riformula (con il comma 130 e 131) le disposizioni in materia di accertamento (sia ai fini Iva sia delle imposte dirette) sancendo l'allungamento di un anno del termine ordinario (da 4 a 5 anni) e di due anni per quello riservato ai casi di omessa dichiarazione (da 5 a 7 anni). La disposizione, inoltre, si occupa anche del regime transitorio. Il comma 132, infatti, sancisce l'applicazione delle vecchie regole per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 (e, quindi, sino a tutto

Da quest'anno

01 | DOPPIA MOSSA

La legge di Stabilità 2016 ha eliminato la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale ma ha anche ampliato i termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni

02 | DAL PERIODO 2016

I poteri di accertamento devono essere esercitati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (invece del quarto) ovvero entro il 31 dicembre del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla (invece del quinto)

il 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Il medesimo comma si occupa anche della tematica che qui interessa, stabilendo che, sempre con riferimento alle annualità precedenti, «il raddoppio non opera qualora la denuncia (...) sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria». Nessun richiamo, invece, alla previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 2 del Dlgs 128/2015, la quale, quindi, deve intendersi implicitamente abrogata.

Il ragionamento dei giudici milanesi appare condivisibile giacché si tratta di due norme che disciplinano la medesima materia e non è ravvisabile nel decreto «certezza» il requisito della specialità che consentirebbe di farne salva l'applicazione.

La questione affrontata dai giudici milanesi aveva per oggetto un accertamento Iva 2002 (dichiarazione 2003) notificato nel 2011 (con trasmissione della denuncia penale in data 16 dicembre 2011). La Ctp aveva accolto il ricorso del contribuente in ragione del fatto che l'ufficio non avrebbe potuto avvalersi del raddoppio dei termini stante la prescrizione del reato sottostante. I giudici di seconde cure, facendo corretta applicazione della norma sopravvenuta, hanno ritenuto illegittimo l'utilizzo del raddoppio dei termini per inapplicabilità (per intervenuta abrogazione implicita) della norma salva-accertamenti contenuta nel comma 3 dell'articolo 2 del Dlgs 128/2015.

L'altra decisione



Raddoppio dei termini, tutela retroattiva

Lo scorso 9 gennaio sul Sole 24 Ore la sentenza della Ctp Torino 2019/01/2015 secondo cui le clausole di salvaguardia del decreto legislativo sulla certezza del diritto non sono applicabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA